

***Aspetti dell'insegnamento del Diritto commerciale all'Università di Torino
negli anni preunitari***

GIAN SAVINO PENE VIDARI*

Il diritto commerciale è di notevole importanza e oggi in grande espansione. In ambiente universitario si tratta però di materia relativamente recente. Durante tutto il periodo dell'*ancien régime* i corsi accademici riguardavano infatti, salvo qualche eccezione, solo la conoscenza del diritto civile e del diritto canonico.

Dopo i codici napoleonici i corsi di l'insegnamento si erano ampliati a Torino e la Restaurazione li riportò alla situazione precedente anche per il netto rifiuto dei codici francesi. Quello di commercio era invece stato mantenuto in vigore nella Liguria, passata al Regno sardo, e all'Università di Genova era rimasto l'insegnamento del diritto commerciale¹. Con le prime caute riforme carloalbertine, accanto alla redazione dei codici avviata nel 1831, nell'anno accademico 1835-36 all'Università di Torino era iniziato un corso di diritto commerciale unito – in modo piuttosto strano – al diritto processuale affidato al prof. Giovanni Francesco Vachino, in precedenza docente di Istituzioni canoniche e membro della Commissione di censura di libri e stampe².

Si trattava di un avvocato senza dubbio affidabile, scrupoloso nei compiti accademici, promosso ad un insegnamento specialistico rispetto a quello precedente solo istituzionale, anche se meno preparato sul piano scientifico dei docenti genovesi, favoriti dalla vita commerciale locale più intensa, dalla persistenza del codice commerciale e dal maggior legame con la dottrina francese dell'epoca, ove spiccava Jean-Marie Pardessus³.

La materia apparve in Facoltà in modo un po' improvviso, prima ancora della promulgazione del codice di commercio albertino (1842), collegata piuttosto arbitrariamente al diritto processuale. Il docente rispettava una dettagliata descrizione del programma del corso sin prima dell'inizio delle lezioni (come richiesto a ogni professore torinese) e si preoccupava assai rapidamente di fornire agli studenti un testo su cui studiare per superare la pura "dettatura" a lezione di cui facevano ancora uso numerosi docenti. Egli dimostrava quindi di impegnarsi per poter dedicare maggior tempo alla spiegazione della materia durante le lezioni⁴, fors'anche indotto in proposito dalla ulteriore professione di avvocato.

Le presenti considerazioni derivano dai dati riuniti con pazienza vent'anni fa, ma tendono a superarli per osservazioni più generali sullo sviluppo della didattica di questo

* Gian Savino Pene Vidari, professore emerito dell'Università di Torino: giansavino.penevidari@unito.it.

¹ V. PIERGIOVANNI, *L'Italia e le assicurazioni nel secolo XIX. Casi giudiziari 1815-1877*, Genova, Italia Assicurazioni, 1981, pp. 25-27: vi ha insegnato prima il Marré e successivamente, dal 1827, il Parodi.

² G.S. PENE VIDARI, *Nota sull'inizio dell'insegnamento del diritto commerciale all'Università di Torino*, in «Bollettino storico-bibliografico subalpino», XCV, 1997, p. 515.

³ L. MOSCATI, *Dopo e al di là del Code de commerce: l'apporto di Jean-Marie Pardessus*, in C. ANGELICI - M. CARVALE - L. MOSCATI - U. PETRONIO - P. SPADA, *Negozianti e imprenditori. 200 anni dal Code de commerce*, Milano, Mondadori Università, 2008, pp. 47-71.

⁴ PENE VIDARI, *Nota sull'inizio dell'insegnamento del diritto...*, 1997 cit., p. 522.

docente e del suo impegno di aggiornamento durante ben un quarto di secolo in cui insegnò Diritto commerciale⁵.

In primo luogo, egli sembra aver privilegiato il diritto commerciale, al quale poi la “riforma Alfieri” del 1846⁶ darà una sua ben precisa autonomia, identica a quella processuale nella quale si è poi sviluppata per lo più la personalità di Matteo Pescatore⁷. Già nel 1841, prima ancora della promulgazione del codice commerciale (1842), Vachino pubblicò la prima parte di un manuale⁸, in cui non abbondava in citazioni secolari, ma alle quali aveva dovuto di necessità far riferimento. L’anno successivo giunse a un prodotto più completo, giovandosi anche dell’esistenza ormai del codice commerciale⁹, per quanto meno coeso e connesso con l’oggettivizzazione del diritto commerciale del trattato di G. Marré¹⁰. C’è però da notare che si trattava di una nuova impostazione data al diritto commerciale dai codici (anche se poteva prevederne le caratteristiche sin dal codice napoleonico). Seguirà poi, dieci anni dopo, il frutto più maturo col “trattato” del 1851, peraltro più scolastico che dottrinario¹¹.

Da un manoscritto di uno studente, da me rinvenuto nel “Fondo Patetta” della Biblioteca Vaticana, e da appunti esistenti in un esemplare del “trattato” conservato alla Biblioteca civica di Novara emerge un particolare e vivo utilizzo delle lezioni svolte da Vachino: in esse egli dava in buona parte per scontato quanto scritto nel testo a disposizione degli studenti, per approfondirne il contenuto con casi pratici, discussioni ulteriori sull’argomento ed esemplificazioni chiarificatrici, a favore dei frequentanti¹².

Mentre alcuni colleghi si attardavano ancora nella pura “dettatura” del testo da studiare per quasi tutta l’ora di lezione, il prof. Vachino andava ben oltre, a vantaggio di una didattica innovativa rispetto allo stesso testo edito, sviluppando il senso critico dello studente all’approfondimento della casistica commerciale e dell’ampliamento del suo orizzonte culturale. La frequenza del corso aveva così una possibilità formativa molto maggiore, sebbene lo studente dovesse già presentarsi alle lezioni con le conoscenze essenziali nella materia apprese dal libro.

Quest’impostazione era per l’epoca e per l’ambiente universitario torinese piuttosto innovativa sul piano didattico: poteva essere conseguenza della formazione e attività forense del professore, poteva derivare dalla sua preferenza per approfondimenti pratici a cui non tutti gli studenti erano in grado di giungere, poteva essere insito nella passione per il coinvolgimento didattico dello studente, perché non pare che egli abbia avuto generalmente

⁵ *Ibidem*, pp. 511-531.

⁶ G.S. PENE VIDARI, *Prospettive e contributi della Facoltà giuridica per l’Unità*, in *Dall’Università di Torino all’Italia unita. Contributi dei docenti al Risorgimento e all’Unità*, a cura di C.S. ROERO, Torino, Deputazione Subalpina di storia patria, 2013, pp. 1-58.

⁷ G. RODDI, *Matteo Pescatore giurista (1810-1879)*, Torino, Centro studi piemontesi, 1986, pp. 5-135; C. BESSO, *Matteo Pescatore*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, a cura di I. BIROCCHI - E. CORTESE - A. MATTONE - M.N. MILETTI, Bologna, Il Mulino, 2013, pp. 1552-1554.

⁸ G.F. VACHINO, *Del diritto commerciale parte prima*, Torino, Stamperia Reale, 1841.

⁹ G.F. VACHINO, *Del diritto commerciale e del procedimento commerciale trattati*, Torino, Stamperia Reale, 1842-43.

¹⁰ G. MARRÉ, *Corso di diritto commerciale*, Genova, 1822-23 (2^a ed. Firenze, 1838).

¹¹ G.F. VACHINO, *Del diritto commerciale trattato*, Torino, Stamperia Reale, 1851.

¹² PENE VIDARI, *Nota sull’inizio dell’insegnamento del diritto ...*, 1997 cit., pp. 521-527.

passione o tendenze per approfondimenti scientifici. La stessa dottrina francese allora in auge non sembrava averlo attirato in modo particolare.

Una tale impostazione innovativa era d'altronde frequente in quel filone della cultura liberale dell'epoca, che aveva fatto chiamare da Napoli nel 1845 Antonio Scialoja ad insegnare Economia politica a Torino e che si era sviluppata grazie alla "riforma Alfieri" del 1846¹³.

Lo stesso Scialoja, tornato esule a Torino nel 1852, insegnava alla sera, per la Camera di commercio, Economia politica e Diritto commerciale, all'epoca considerate molto vicine tra loro¹⁴.

Eppure Vachino, vecchio censore, non si identificava in questa nuova mentalità emergente: insegnava con passione il diritto commerciale, ma guardava con un certo sospetto questi più recenti slanci liberali¹⁵. La sua materia avrebbe dovuto spingerlo verso una direzione, a cui non si è sentito portato. Tutte le notevoli novità, anche politiche, maturate nel 1848-1860 non lo hanno entusiasmato: su sua richiesta è andato a riposo nell'agosto 1860¹⁶, proprio quando l'Università di Torino era quasi in ebollizione. Un'altra generazione, nel complesso piuttosto politicizzata, rispetto al suo quietismo canavesano¹⁷ e piemontese, gli era subentrata¹⁸.

Mentre infatti il prof. Vachino cercava di svolgere una didattica innovativa entro un insegnamento tradizionale del diritto commerciale per gli studenti universitari, Antonio Scialoja, rientrato esule da Napoli (ove nel 1848 era accorso attratto dalle poi fallite riforme costituzionali, di cui aveva in seguito fatto le spese in carcere) nei primi mesi del 1853, riaggregato alla Facoltà di giurisprudenza ma senza insegnamento¹⁹, era stato incaricato dalla Camera di agricoltura e commercio di Torino di svolgere un corso serale di Economia politica e diritto commerciale per operatori economici, in modo da istruirli nei principi teorici, ma nello stesso tempo di indirizzarli nella pratica operativa.

Il professore napoletano dimostrò in proposito grande adattabilità e polivalenza ma anche capacità di coinvolgere nella sua didattica un ampio pubblico in un'iniziativa innovativa, voluta dalla collaborazione fra Università, Camera di commercio ed un'imprenditoria privata capace e consapevole di sé.

Il corso, inaugurato all'inizio del 1853, nell'anfiteatro universitario di chimica e previsto poi in un'altra aula, si continuò a tenere nell'anfiteatro per la cospicua affluenza degli uditori e studenti. Era un approccio diverso al diritto commerciale, più vicino alla vita economica, meno scientifico, ma altrettanto importante, teso a coniugare direttamente le

¹³ PENE VIDARI, *Prospettive e contributi della Facoltà giuridica ...*, 2013 cit., pp. 3-9.

¹⁴ PENE VIDARI, *Nota sull'inizio dell'insegnamento del diritto commerciale...*, 1997 cit., pp. 517-518; ID., *Prospettive e contributi della Facoltà giuridica*, 2013 cit., pp. 43-45.

¹⁵ *Ibidem*, pp. 41-42.

¹⁶ PENE VIDARI, *Nota sull'inizio dell'insegnamento del diritto commerciale ...*, 1997 cit., pp. 517, 530.

¹⁷ A. BERTELOTTI, *Passeggiate nel Canavese*, 3, Ivrea, 1869, pp. 310-311 e 489. Vachino era nato a Settimo Rottaro.

¹⁸ PENE VIDARI, *Prospettive e contributi della Facoltà giuridica ...*, 2013 cit., pp. 1-58.

¹⁹ Le cattedre erano tutte coperte.

conoscenze universitarie con le attività imprenditoriali, secondo le aspettative dello stesso Scialoja²⁰. Esso ebbe indubbio successo.

Quest'esperienza non fu però prolungata oltre l'anno. I sempre maggiori impegni di Antonio Scialoja, divenuto anche uno dei principali consulenti del ministero delle Finanze, non ne permisero la prosecuzione²¹.

Un esempio di collaborazione "ante litteram" tra Università ed ambiente imprenditoriale si è quindi ben presto interrotto. Può essere curioso - con l'augurio di un buon auspicio - ricordarlo proprio in questo momento, nel quale su tale collaborazione l'ambiente torinese ha vaste aspettative.

²⁰ C. DE CESARE, *La vita, i tempi e le opere di Antonio Scialoja*, Roma, 1879, pp. 74-88; PENE VIDARI, *Prospettive e contributi della Facoltà giuridica ...*, 2013 cit., pp. 43-45.

²¹ G.S. PENE VIDARI, *considerazioni sul contributo degli esuli risorgimentali al rinnovamento della Facoltà giuridica torinese*, in «Rivista di storia del diritto italiano», LXXVI, 2003, pp. 5-30.